Art. 24

Sent.	2441/08
R. G.	3787/06
Cron.	2441/08

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, dott. Diego Vargas, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 18/9/2008 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n. 3787/2006

vertente tra
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Renzulli con cui elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano presso la Casa Comunale;

Ricorrente

E

Papa Angelo rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Puglisi presso il cui studio in Napoli alla Via B. Caracciolo 30 elettivamente domicilia

Resistente

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi e confermate nelle note conclusionali nonchè all'udienza di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 Maggio 2006 il Comune di San Giuseppe Vesuviano proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 120/2006 emesso dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro – con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 230,16 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo a favore di Papa Angelo ed, in particolare, esponeva che:

- il ricorso per decreto ingiuntivo era da ritenersi inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto la determina di liquidazione n.10 dell'11/3/2005 era priva del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 151, comma IV, del d. lgs. 267/2000;
- che la pretesa era, nel merito, infondata in quanto per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi infrasettimanali spettava la maggiorazione oraria del 30 % sulla retribuzione prevista dall'art. 22 del CCNL del 14/9/2000 e non quella del 50 % prevista dall'art. 24 del medesimo CCNL;

Chiedeva, pertanto,:

- annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e destituito di fondamento giuridico per le ragioni di cui sopra;
- rigettare in ogni caso la domanda proposta dall'opposto in quanto inammissibile ed infondata alla stregua delle considerazioni di cui sopra;
- condannare parte resistente alle spese;

Si costituiva tempestivamente parte resistente che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ed infondata.

All'udienza di discussione il Giudice, dopo la tempestiva riassunzione del giudizio sospeso ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. per consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, non essendo necessaria attività istruttoria, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve, infatti, rilevarsi come la determina sulla cui base veniva emesso il decreto ingiuntivo non risultava fornita del visto di regolarità contabile che ai sensi dell'art.151 IV comma del d. lgs. 267/2000 costituisce requisito di efficacia.
Il predetto quarto comma,infatti, espressamente recita :"I provvedimenti dei responsabili dei servizi finanziari che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
In mancanza del suddetto visto, e conseguentemente della esecutività della delibera, il credito del lavoratore non può considerarsi corredato dei presupposti di liquidità, esigibilità e certezza di cui all'art. 633 c.p.c. con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto opposto.

Deve, poi, passarsi all'esame del merito della pretesa avanzata in fase monitoria atteso che il giudizio di opposizione dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione come tale esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. 4121/00; Cass. SS. UU: 7448/93; Cass. Sez. Lavoro 15702/2004).
Passando, quindi, al merito della pretesa occorre preliminarmente rilevare come le circostanze di fatto, prestazione di lavoro straordinario in giorni festivi infrasettimanali, risulti incontestata tra le parti mentre controversa risulta la maggiorazione retributiva da applicare.
Ritiene questo Giudice che la prospettazione di parte opposta debba trovare accoglimento in quanto la fattispecie oggetto del giudizio trova il proprio fondamento nella previsione dell'art. 24 del CCNL che espressamente prevede al secondo comma:"L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo."
Non appare, ad avviso di questo Giudice, condivisibile la prospettazione di parte opponente per cui debba, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 22 del CCNL che con riferimento alla attività prestata, in base a turnazione, in giorni festivi infrasettimanali prevede una maggiorazione retributiva del 30%.
Le due previsioni, quella dell'art 22 e quella dell'art 24 del CCNL, appaiono riferirsi a fattispecie tra loro diverse in quanto l'art. 22 si riferisce ad attività lavorativa svolta in base a turnazioni in giorno festivo infrasettimanale senza alcun riferimento a prestazioni lavorative oltre l'orario settimanale ordinario mentre l'art. 24 si riferisce espressamente ad attività lavorativa eccedente l'orario ordinario prestata in giorno festivo infrasettimanale.
Essendo la pretesa del lavoratore espressamente qualificata come afferente a prestazione di lavoro straordinario svolto in giorno festivo infrasettimanale e nulla avendo eccepito sul punto parte opponente deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 24 II comma del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto il Comune deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 230,16 su cui andranno calcolati gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei all'effettivo soddisfo.
Attesa la presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sia in sede di giustizia amministrativa che di giustizia ordinaria, le spese vengono compensate per la metà mentre per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P Q M

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sul ricorso presentato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento della somma di Euro 230,16 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento della residua metà che liquida in complessivi Euro 235,00, comprensivi di diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

Nola 18/9/2008

Il Giudice del Lavoro
Dott. Diego Vargas

8 OTT 2008

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del sig avv. S. Puglia

ATTRIB.

Nola, li 27 NOV 2008

IL CANCELLIERE C1s
Pasquale DI FIORE

La presente copia composta da N. ____ fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 27 NOV 2008

Nola, li 27 NOV 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1s
Pasquale DI FIORE

TRIBUNALE DI NOLA

338

2443/08
4859/06
2443/08

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, dott. Diego Vargas, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 18/9/2008 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n. 4859/2006

vertente tra
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Renzulli con cui elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano presso la Casa Comunale;

Ricorrente

E

Ambrosio Luigi rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Puglisi presso il cui studio in Napoli alla Via B. Caracciolo 30 elettivamente domicilia

Resistente

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi e confermate nelle note conclusionali nonchè all'udienza di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3 Luglio 2006 il Comune di San Giuseppe Vesuviano proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 184/2006 emesso dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro – con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 414,56 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo a favore di Ambrosio Luigi ed, in particolare, esponeva che:

- il ricorso per decreto ingiuntivo era da ritenersi inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto la determina di liquidazione n. 10 dell'11/3/2005 era priva del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 151, comma IV, del d. lgs. 267/2000;
- che la pretesa era, nel merito, infondata in quanto per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi infrasettimanali spettava la maggiorazione oraria del 30 % sulla retribuzione prevista dall'art. 22 del CCNL del 14/9/2000 e non quella del 50 % prevista dall'art. 24 del medesimo CCNL;

Chiedeva, pertanto,:

- annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché illegittimo e destituito di fondamento giuridico per le ragioni di cui sopra;
- rigettare in ogni caso la domanda proposta dall'opposto in quanto inammissibile ed infondata alla stregua delle considerazioni di cui sopra;
- condannare parte resistente alle spese;

Si costituiva tempestivamente parte resistente che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ed infondata.

All'udienza di discussione il Giudice, dopo la tempestiva riassunzione del giudizio sospeso ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. per consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, non essendo necessaria attività istruttoria, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve, infatti, rilevarsi come la determina sulla cui base veniva emesso il decreto ingiuntivo non risultava fornita del visto di regolarità contabile che ai sensi dell'art.151 IV comma del d. lgs. 267/2000 costituisce requisito di efficacia.
Il predetto quarto comma,infatti, espressamente recita :"I provvedimenti dei responsabili dei servizi finanziari che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
In mancanza del suddetto visto, e conseguentemente della esecutività della delibera, il credito del lavoratore non può considerarsi corredato dei presupposti di liquidità, esigibilità e certezza di cui all'art. 633 c.p.c. con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto opposto.

"Deve, poi, passarsi all'esame del merito della pretesa avanzata in fase monitoria atteso che il giudizio di opposizione dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione come tale esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. 4121/00; Cass. SS. UU: 7448/93; Cass. Sez. Lavoro 15702/2004).
Passando, quindi, al merito della pretesa occorre preliminarmente rilevare come le circostanze di fatto, prestazione di lavoro straordinario in giorni festivi infrasettimanali, risulti incontestata tra le parti mentre controversa risulta la maggiorazione retributiva da applicare.
Ritiene questo Giudice che la prospettazione di parte opposta debba trovare accoglimento in quanto la fattispecie oggetto del giudizio trova il proprio fondamento nella previsione dell'art. 24 del CCNL che espressamente prevede al secondo comma:"L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo."
Non appare, ad avviso di questo Giudice, condivisibile la prospettazione di parte opponente per cui debba, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 22 del CCNL che con riferimento alla attività prestata, in base a turnazione, in giorni festivi infrasettimanali prevede una maggiorazione retributiva del 30%.
Le due previsioni, quella dell'art 22 e quella dell'art 24 del CCNL, appaiono riferirsi a fattispecie tra loro diverse in quanto l'art. 22 si riferisce ad attività lavorativa svolta in base a turnazioni in giorno festivo infrasettimanale senza alcun riferimento a prestazioni lavorative oltre l'orario settimanale ordinario mentre l'art. 24 si riferisce espressamente ad attività lavorativa eccedente l'orario ordinario prestata in giorno festivo infrasettimanale.
Essendo la pretesa del lavoratore espressamente qualificata come afferente a prestazione di lavoro straordinario svolto in giorno festivo infrasettimanale e nulla avendo eccepito sul punto parte opponente deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 24 II comma del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto il Comune deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 414,54 su cui andranno calcolati gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei all'effettivo soddisfo.
Attesa la presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sia in sede di giustizia amministrativa che di giustizia ordinaria, le spese vengono compensate per la metà mentre per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P Q M

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sul ricorso presentato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento della somma di Euro 414,54 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento della residua metà che liquida in complessivi Euro 235,00, comprensivi di diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

Nola 18/9/2008

IL CANCELLIERE C1
Elisa D'Amore

8 OTT 2008

Il Giudice del Lavoro
Dott. Diego Vargas

IL CANCELLIERE C1

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO

Comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente [illegible] Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli [illegible] della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano [illegible] richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del sig avv. P. Puglisi

Nola, li 27 NOV 2008

IL CANCELLIERE

La presente copia composta da N. 3 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 27 NOV 2008

Nola, li 27 NOV 2008

IL CANCELLIERE

DA: N. FAX :0818941158 20 GEN. 2009 15:52 P8